



Comune di Lodi Vecchio

Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

TITOLO I.....	4
NORMATIVA GENERALE	4
Art. 1 – Applicazione della normativa	4
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Individuazione delle aree mercatali e delle fiere	5
Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali	5
Art.5 – Competenze amministrative	5
Art.6 – Esercizio dell’attività	5
Art.7 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione	6
Art. 8 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi nei mercati	7
Art. 9 – Posteggi isolati o fuori mercato	7
Art. 10 – Rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante	8
Art.11 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione.....	8
Art.12 – Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area	9
Art. 13 – Sospensione dell’autorizzazione di esercizio e utilizzo del posteggio	9
Art.14 – Revoca dell’autorizzazione di esercizio	9
Art.15 – Indirizzi in materia di orario	10
Art.16 – Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera	10
Art.17 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	11
Art.18 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico e per l’utilizzo della corrente elettrica. ...	11
Art.19 – Validità delle presenze.....	11
Art.20 – Dimostrazione del titolo	11
Art.21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	11
Art.22 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere.....	12
Art.23 – Trasferimento temporaneo del mercato	12
Art.24 – Comunicazione al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche ..	12
TITOLO II.....	13
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI.....	13
Art.25 – Individuazione e istituzione dei mercati	13
Art.26 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	13
Art.27 – Dati e consistenza dei mercati	13
Art.28 – Utilizzo del posteggio	13
Art.29 – Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento.....	14
Art.30 – Richiesta di trasferimento nell’ambito di uno stesso mercato	14
Art.31 – Scambio reciproco di posteggio.....	15
Art.32 – Messa a disposizione di aree private	15
Art.33 – Posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori	15
Art.34 – Decadenza dalla concessione del posteggio	15
Art.35 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	16
Art.36 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria – Spunta giornaliera	16
Art.37 – Effettuazione di mercati straordinari	16
Art. 38 – Mercato: rinvio alle schede identificative allegate.	17
TITOLO III	17
COMMERCIO ITINERANTE	17
Art.39 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	17
Art.40 – Divieti	17
TITOLO IV	17
FIERE.....	17
Art.41 – Istituzione delle fiere o sagre	17
Art.42 – Posteggi nelle fiere o sagre	18
Art.43 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria.....	18

Art.44 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati.....	19
Art.45 – Fiere e sagre: rinvio alle schede identificative allegate.	19
TITOLO V	19
POSTEGGI FUORI MERCATO E ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE	19
Art.46 – Posteggi fuori mercato – Assegnazione, revoca, decadenza – Rinvio	19
Art.47 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato	19
Art.48 – Produttori agricoli.....	20
Art.49 – Artigiani e mestieri ambulanti	20
Art.50– Esercizio temporaneo o occasionale	20
TITOLO VI.....	20
NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA	20
Art.51 – Normativa igienico – sanitaria.....	20
TITOLO VII.....	20
VIGILANZA – SANZIONI- DISPOSIZIONI FINALI	20
Art.52 – Vigilanza.....	20
Art.53 – Pubblicità dei prezzi	20
Art.54 – Sanzioni	21
Art.55 – Condotta dei venditori	21
Art.56 – Circolazione all’interno delle aree mercatali e delle fiere	22
Art.57 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità.....	22
Art.58 – Disposizioni transitorie e finali.....	22
Art.59 – Osservanza degli altri regolamenti comunali	22
Art.60 – Abrogazioni	22
Art.61 – Norme di rinvio.....	22

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Applicazione della normativa

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Lodi Vecchio.

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi o cooperative di operatori che rappresentino i titolari di posteggio nel mercato o fiera, o ad altri soggetti esterni.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si eserciti nessuna attività di vendita, ovvero la si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni od enti senza scopo di lucro.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 02/01/2010 n.6 e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante e per le attività di vendita esclusivamente riservate ai produttori agricoli fatta salva, per questi ultimi, l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art.48.

Art. 2 – Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione di prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:

- in posteggi dati in concessione dodecennale od occasionale;
- in modo itinerante;

- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- *mercato specializzato od esclusivo*: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

- *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- *mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, per un massimo di 12 giornate nel corso di un anno solare;

- *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore per l'esercizio dell'attività commerciale;

- *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli

- *posteggi isolati o fuori mercato*: le aree fuori dai mercati, soggette al rilascio di concessione, di cui il comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati non più di due posteggi, destinati all'esercizio dell'attività commerciale (con esclusione dei punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica e degli impianti di distribuzione di carburante) e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese o in forma temporanea in occasione di particolari eventi;

- *fiera e sagra*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- *fiera specializzata*: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

- *fiera locale*: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con convocazione commerciale, limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

- *presenze in un mercato o fiera*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato sul mercato o fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato o fiera;

- *presenze effettive in un mercato o fiera*: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- *autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: la forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale ad uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine della attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *società*: sta ad indicare società regolarmente costituite;
- *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- *scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3 – Individuazione delle aree mercatali e delle fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune si attiene agli indirizzi e ai criteri di programmazione emanati dalla Regione Lombardia.

Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali

1. Il Comune sente obbligatoriamente i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle imprese commerciali in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività e la stesura del calendario annuale delle fiere;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione, ristrutturazione o spostamento dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
 - e) ai canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
 - f) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - g) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui alla lettera a).

Art.5 – Competenze amministrative

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati spettano all'Amministrazione comunale che le esercita attraverso l'Ufficio Commercio e il Comando di Polizia Locale, assicurando, in base delle rispettive competenze, l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art.6 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

3. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
7. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verifica, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, se per il titolare dell'autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, l'operatore deve essere in possesso della carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Art.7 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione dodecennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento per lo svolgimento dell'attività. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, con l'indicazione del settore merceologico alimentare e non alimentare. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato settimanale.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
3. Per ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
4. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/ partita IVA
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regione Lombardia n. 6/2010;
 - d) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione di area pubblica;
 - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore o i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo.
6. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica al Suap comunale.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 8 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi nei mercati

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodecennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 7 del presente regolamento.
Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica al Suap comunale

Art. 9 – Posteggi isolati o fuori mercato

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a posteggi isolati il Comune si attiene a quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento. Nel provvedimento istitutivo vengono stabilite le dimensioni, il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio ed ogni altra disposizione particolare relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
2. I posteggi fuori mercato sono assegnati dal Comune, sentite le Associazioni di categoria, sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
3. Per ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato dovrà presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune ed opportunamente pubblicizzato.
4. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio.
5. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regione Lombardia n. 6/2010;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio in un'area pubblica comunale;
 - e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore od i settori merceologici.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, fa fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.
7. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica al Suap comunale.
8. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri sopra indicati. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui sopra, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. In caso di revisione della graduatoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 10 – Rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
2. L'autorizzazione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività nel Comune di Lodi Vecchio.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata la domanda in via telematica al Suap del Comune di Lodi Vecchio, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza (copia del permesso di soggiorno se cittadino di uno Stato non dell'Unione Europea). Se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da altri comuni.
4. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, l'interessato ne dà comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile dell'Ufficio Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
8. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative:
 - a) variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa)
 - b) estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione).
Nella richiesta il soggetto interessato o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - . di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.20 della L.R. n. 6/2010 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare);
 - . il settore merceologico oggetto della variazione.
 - c) Rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi)
 - d) Va presentata una comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato.
 - e) Variazione Comune di residenza o di sede legale (in caso di società). E' soggetto a comunicazione al nuovo Comune di residenza o di sede legale e comporta, di diritto, il rilascio di nuova autorizzazione.
 - f) Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - g) . di essere residente, o di aver la sede legale, nel Comune interessato;
 - h) . di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.20 della L.R. 6/2010.
 - i) Il richiedente può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione.

Art.11 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività ed il cessionario sia in regola con il versamento dei tributi comunali.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo, comporta per il subentrante anche il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede del posteggio, per il periodo residuo del dodecennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica istanza che sarà assegnata in istruttoria all'Ufficio Commercio.
5. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di proprietà del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010 che non comunichi il subingresso entro quattro mesi della data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività, tenendo allegato all'autorizzazione del de cuius un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di eredi. Entro un anno devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale, con possibilità di chiedere una eventuale proroga di trenta giorni. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata agli eredi interessati dal Responsabile dell'Ufficio Commercio mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, l'Ufficio Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Art.12 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica con posteggio, l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto ad ottenerle, previa autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione entro il termine di quattro mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, previa autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 13 – Sospensione dell'autorizzazione di esercizio e utilizzo del posteggio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario o per un massimo di tre mercati qualora l'attività sia esercitata in un mercato settimanale o mensile.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni alle norme igienico – sanitarie;
 - b) più violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la polizia del posteggio e delle aree mercantili;
 - c) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Oltre ai casi di cui sopra e di quelli previsti dal successivo articolo, la sospensione dell'utilizzo del posteggio è disposta per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni altra norma del presente regolamento.

Art.14 – Revoca dell'autorizzazione di esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata per i seguenti motivi:

- a) qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) qualora l'operatore decada dalla concessione del posteggio come indicato dal successivo art.34;
 - d) qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
 - e) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 20 della L.r. 6/2010 ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 6 – comma 2 – del presente regolamento, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale al personale di vigilanza;
 - f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
 - g) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera;
 - h) per omesso pagamento dei tributi comunale entro le scadenze stabilite.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività mediante posteggio, segue di diritto la decadenza della concessione dell'area.

Art.15 – Indirizzi in materia di orario

1. In conformità agli indirizzi regionali in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:

- a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima è compresa tra le ore 5 e le ore 24 e, per le zone residenziali, tra le ore 7 e le ore 22;
- c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali e festive;
- d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene, di norma, spostato il giorno precedente non festivo, con l'osservanza degli stessi orari di esercizio, salvo diversa proposta avanzata dalle Associazioni Provinciali di categoria che verrà sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta Municipale;
- e) limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, igienico – sanitari od altri motivi di pubblico interesse.
- f) le disposizioni inerenti gli orari di svolgimento del mercato settimanale sono le seguenti:
 - i. accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita: non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.30;
 - ii. divieto di posa del banco prima delle ore 07.05 per i banchi posti in Via IV Novembre e Via Libertà;
 - iii. occupazione del posteggio entro le ore 08.30;
 - iv. spunta dalle ore 08.31;
 - v. inizio attività di vendita dalle ore 08.30;
 - vi. cessazione attività di vendita entro le ore 12.30;
 - vii. sgombero del posteggio entro le ore 13.15.

2. L'orario di svolgimento della Sagra del Ringraziamento e delle fiere temporanee è il seguente:

- a) divieto di posa del banco prima dell'orario di sospensione della circolazione;
- b) occupazione del posteggio entro le ore 08.30;
- c) spunta dalle ore 08.31;
- d) inizio attività di vendita dalle ore 08.30
- e) cessazione attività di vendita entro le ore 18.15;
- f) sgombero del posteggio entro le ore 19.00.

Art.16 – Festività e spostamento temporaneo del giorno di mercato o fiera

1. L'eventuale coincidenza del giorno di mercato con una giornata festiva diversa dal Natale e Capodanno non pregiudica, di norma, lo svolgimento del mercato. Tuttavia, nei 15 giorni antecedenti la data di concomitanza del giorno di mercato con una giornata festiva diversa dal Natale e Capodanno, il Comando di Polizia Locale,

- previa richiesta dell'Ufficio Commercio, comunicherà l'eventuale sussistenza di comprovate motivazioni ostative allo svolgimento del mercato in giornata festiva.
2. Ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse ed effettive esigenze pubbliche non lo consentano, il Comune potrà disporre l'anticipazione del mercato nel giorno non festivo precedente o successivo, con l'osservanza degli stessi orari di esercizio, salvo diversa proposta avanzata dalle associazioni provinciali di categoria.
 3. Quando le date di effettuazione dei mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentono lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, sentite le principali associazioni di cui all'art. 4.
 4. Ogni decisione relativa allo spostamento temporaneo del giorno di mercato verrà adottata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione dei pareri del Comando di Polizia Locale e del Servizio Ambiente.

Art.17 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale predisposta dal Comando di Polizia Locale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza agli operatori e agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art.18 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico e per l'utilizzo della corrente elettrica.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il mancato versamento di una rata del canone entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa, maggiorata degli interessi di legge calcolati dal Servizio Tributi del Comune. L'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà una ulteriore maggiorazione stabilita dal Servizio Tributi.
3. Il mancato versamento di un'ulteriore rata comporterà la revoca dell'utilizzo del posteggio fino a avvenuto pagamento della stessa, maggiorata degli interessi di legge calcolati dal Servizio Tributi del Comune.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca di cui ai commi precedenti è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio a seguito di comunicazione del Servizio Tributi.
5. L'allacciamento alla rete elettrica comunale è consentito ai titolari di posteggi per la vendita di prodotti alimentare deperibili, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio. I relativi consumi, calcolati in base alla potenza del generatore dell'autobanco, saranno riscossi a cura del Servizio Tributi.

Art.19 – Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati dei poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino registrati nella carta d'esercizio.
2. I partecipanti devono essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art.20 – Dimostrazione del titolo

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione o, nel caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti o collaboratori familiari e professionali purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2010. Questi ultimi devono saper dimostrare il loro rapporto di dipendenza o di collaborazione professionale mediante l'esibizione della carta d'esercizio. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, dovrà esserne data dimostrazione entro 7 giorni.

Art.21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di un posteggio è tenuto ad essere presente sul posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni dal giorno di assenza. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato e della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo motivi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando di Polizia Locale o soggetto delegato provvede a comunicare all'Ufficio Commercio le assenze degli operatori nel mercato o fiera.

Art.22 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione, la ristrutturazione, lo spostamento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo, la riduzione dei posteggi dei mercati e fiere devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale da parte della Giunta, sentite le associazioni di rappresentanza degli operatori e nel rispetto della legge regionale.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento in via definitiva del mercato o fiera in altra sede o la loro effettuazione in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazione o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico – sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato o di una porzione dello stesso in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - d. anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - e. anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - f. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione ai settori e tipologie merceologiche e al tipo di attrezzature di vendita utilizzate dagli stessi;
 - g. anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
5. La graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori di mercato con idonee modalità e contro di essa è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio Commercio entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione.
6. Su tali istanze si pronuncia il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunicando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, lo stesso Responsabile provvederà alla pubblicazione della nuova graduatoria.

Art.23 – Trasferimento temporaneo del mercato

1. Per trasferimento temporaneo si intende il trasferimento del mercato in altra sede dovuto a causa di forza maggiore, quali ad esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendono temporaneamente inagibile l'area o porzioni di area.
2. In caso di trasferimento temporaneo, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione verrà effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi che dovrà essere, di norma, portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 10 giorni precedenti la data prevista per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico – sanitari o viabilistici o per errori materiali. Su tali ultime istanze il Servizio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione.
3. Qualora il trasferimento temporaneo abbia durata superiore a 6 mesi, per l'assegnazione temporanea dei posteggi si seguirà la procedura indicata nell'articolo precedente.

Art.24 – Comunicazione al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione di esercizio deve essere comunicato dall'Ufficio Commercio alla Camera di Commercio di Lodi, entro trenta giorni dalla adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio di Lodi tutte le variazioni relative ai subentri, cessazioni, decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio di Lodi la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con le indicazioni della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art.25 – Individuazione e istituzione dei mercati

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. L'istituzione di nuovi mercati o l'adozione di atti che comportino l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla normativa regionale sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta Regionale.
3. Nel provvedimento di individuazione delle aree da destinare a sede di mercato, il Consiglio Comunale determina:
 - c) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - d) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
 - e) il numero complessivo dei posteggi e relativa superficie;
 - f) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - g) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
4. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico – sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art.26 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dodici anni.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza gli interessati dovranno chiedere il rinnovo della concessione per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. A tal fine l'Ufficio Commercio provvederà ad informare i vari soggetti interessati.
3. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato motivato avviso scritto agli interessati da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che, qualora siano attigui, può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.
5. E' disposta la decadenza della concessione in caso di insolvenza nel pagamento dei tributi comunali.

Art.27 – Dati e consistenza dei mercati

1. Presso l'Ufficio Commercio sono sempre consultabili i dati riguardanti la consistenza del mercato, la sua ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza e la superficie complessiva, i settori merceologici e la distinzione per tipologia, il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi.

Art.28 – Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nella autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali anche delle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso;
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio, stabilito dal Comune, di norma pari a m. 0,50 tranne per gli operatori che dispongono di due posteggi attigui; tale spazio non può essere utilizzato come luogo di contrattazione e vendita;
 - c) le tende, gli ombrelloni od altri dispositivi a copertura del banco devono avere una altezza minima dal suolo di m.2,30 misurata nella parte più bassa. La loro sporgenza dal banco non deve superare 80 cm. per il lato che si affaccia sulla via di passaggio della clientela, mentre lateralmente, salvo accordo fra

- gli operatori confinati, non può superare la metà dello spazio disponibile tra un banco e l'altro. In ogni caso l'esposizione della merce eventualmente appesa deve rimanere entro lo spazio assegnato a terra;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
 - e) non è ammesso l'uso di tende ai lati del posteggio se non a m. 2 di altezza; è vietato collocare assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
 - f) è vietato allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione pubblica o installare prese d'acqua senza preventiva autorizzazione comunale;
 - g) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
 - h) è vietato accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - i) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
 - j) al termine dell'attività il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto. I rifiuti prodotti devono essere raccolti in sacchi suddivisi per tipologia; i rifiuti quali carta, cartone, cassette di legno, cassette di plastica, ingombranti dovranno essere accatastati a margine del proprio posteggio in modo ordinato;
 - k) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
 - l) è fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del T.U.L.P.S.;
 - m) è vietato adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
 - n) è vietato detenere merci o materiali che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - o) è fatto obbligo di chiedere preventivamente l'eventuale sostituzione del proprio mezzo qualora si preveda una occupazione superiore a quella concessa.
3. Sotto la personale responsabilità del titolare di posteggio, qualunque occupazione di suolo pubblico dovrà, comunque, essere effettuata con modalità tali da poter velocemente essere sgomberata al fine di consentire l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza.

Art.29 – Dimensioni dei posteggi e domande di ampliamento

1. I posteggi, tutti o in parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare di posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
2. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui l'istante è titolare sia contiguo ad altro posteggio libero e a condizione che la riduzione della superficie del posteggio libero non porti quest'ultimo ad avere un fronte espositivo inferiore a 7 ml e una superficie complessiva minore di 35 mq. e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a m. 0,5.

Art.30 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio previa verifica dal rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c. maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio del quale si chiede il trasferimento;
 - d. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità per atto tra vivi o a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio, per quindici giorni interi e consecutivi.

Art.31 – Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio.
4. Il provvedimento di presa d'atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle ordinarie concessioni è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Commercio che procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione di esercizio con i dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto e rispettare l'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici.

Art.32 – Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di cui trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all'art.7 del presente regolamento.
2. In caso di più aree messe a disposizione, hanno priorità quelle proposte da consorzi o cooperative costituite tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art.33 – Posteggi riservati ai produttori agricoli e ai battitori

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione in base ai criteri che tengono conto della specializzazione merceologica, della maggiore anzianità di vendita su aree pubbliche e delle altre disposizioni valide per gli operatori commerciali.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
5. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario di posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria.
6. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazione concordato con il Comune.
7. Il posteggio riservato alle attività di cui al presente articolo è assegnato il primo venerdì di ogni mese ai produttori agricoli e ai battitori negli altri venerdì del mese.

Art.34 – Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o civile purché documentate.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale opera la decadenza della concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione di esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs n.114/1998, senza oneri a carico del Comune.
5. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art.35 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In questo caso, il Comune deve indicare al titolare l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.36 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria – Spunta giornaliera

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la singola giornata ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che abbiano presentato apposita istanza al Comune. L'istanza per partecipare alla spunta giornaliera dovrà essere rinnovata ogni due anni. L'autorizzazione deve essere mostrata agli agenti della Polizia Locale in servizio presso il mercato e l'eventuale rifiuto o mancanza della stessa è titolo di esclusione dalla assegnazione.
2. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:
 - e. maggiore numero di presenze nel mercato sede di posteggio;
 - f. maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente dagli agenti di Polizia Locale in servizio presso il mercato o da soggetto delegato dal Comune, sulla base dei registri e dei criteri di cui sopra. L'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
4. A tal fine il Comune, a mezzo del servizio di Polizia Locale addetto ai mercati o di soggetto delegato, tiene una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo una graduatoria dell'ordine di spunta giornaliero che tenga conto delle presenze, mediante registrazione degli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
5. La graduatoria concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili nel mercato.
6. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art.37 – Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati, nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. L'orario di vendita potrà anche essere diverso da quello consueto e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario.
4. La proposta può essere presentata, per iscritto, all'Ufficio Commercio dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e deve pervenire almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La proposta, a cura dell'Ufficio Commercio, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.
5. In caso di mancata comunicazione di diniego entro venti giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

Art. 38 – Mercato: rinvio alle schede identificative allegate.

1. L'ubicazione del mercato comunale, le caratteristiche funzionali, le dimensioni totale e dei singoli posteggi, la suddivisione merceologica, gli spazi di servizio e le eventuali speciali prescrizioni e condizioni di svolgimento sono indicati nella scheda identificativa allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. A seguito di istituzione di nuovi mercati ovvero di modifiche di quello esistente corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art.39 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; è pertanto fatto divieto di esporre la merce esternamente al mezzo sul suolo pubblico od utilizzare bancarelle diverse dal proprio mezzo di vendita.
2. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. In ogni caso la durata massima della sosta non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla vendita e comunque non oltre 90 minuti, dopo di che l'operatore dovrà allontanarsi di almeno 500 metri.
3. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore di tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato.
4. E' fatto altresì divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
5. L'operatore dovrà lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione.
6. L'operatore è tenuto ad avere sempre con sé il titolo autorizzatorio.
7. Agli operatori specializzati nella somministrazione di caldarroste o vendita di gelati o dolci, in particolari periodi dall'anno o nell'ambito dei parchi di divertimento, non si applicano i limiti di sosta di cui ai precedenti commi a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e fatto salvo il rispetto delle norme igienico – sanitarie.

Art.40 – Divieti

1. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 dal perimetro del mercato o fiera.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

TITOLO IV FIERE

Art.41 – Istituzione delle fiere o sagre

1. L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dal Consiglio Comunale. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
 - a. le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
 - b. gli orari della fiera;
 - c. i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d. ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
 - e. Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Natale e Capodanno.
 - f. Le aree destinate alle fiere o sagre sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

- g. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
- h. In occasione delle fiere e delle sagre, il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.
- i. Il Comune, con disposizione della giunta comunale e in base alle linee guida della Giunta regionale (art. 18 ter l.r. 6/2010), può definire criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale.

Art.42 – Posteggi nelle fiere o sagre

1. Chi intende partecipare ad una fiera o sagra che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa, precisando:
 - i dati anagrafici per le persone fisiche. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - codice fiscale/ partita Iva;
 - estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - denominazione della fiera cui intende partecipare;
 - il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui intende effettuare la vendita; dimensioni del posteggio richiesto.
2. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il Suap comunale.
3. Le autorizzazioni sono assegnate a seguito di istruttoria dell'Ufficio Commercio. Qualora non vi siano fatti modificativi riguardanti la titolarità delle autorizzazioni, le istanze dovranno essere rinnovate ogni cinque anni. Il titolare dovrà presentare una nuova domanda in caso di una assenza nell'arco del quinquennio.
4. Sino alla scadenza del quinquennio gli operatori, annualmente ed entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, dovranno trasmettere al Comune una comunicazione di conferma alla partecipazione della fiera o sagra. La comunicazione dovrà contenere la dichiarazione attestante che non sono intervenuti fatti modificativi riguardanti la titolarità dell'autorizzazione risultante nella domanda. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, le domande non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno successivo alla sua adozione all'albo pretorio del Comune.
7. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere o sagre ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
8. Nell'atto di concessione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:
 - la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
 - la sua ubicazione;
 - i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
 - la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
 - la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
 - altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico – sanitarie ed annonarie.
9. Qualora nella concessione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
10. Agli operatori verrà inviato anche il bollettino per il pagamento del canone di partecipazione da effettuarsi prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del canone rende nulla la concessione.
11. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
12. Alle fiere o sagre possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.

Art.43 – Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere o sagre valgono, nell'ordine i seguenti criteri di proprietà:
 - a) maggior numero di presenze effettive nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

- b) maggior numero di presenze maturate nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio.
 - c) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera o sagra.
 4. Uno stesso soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
 5. Uno stesso soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio in una stessa fiera.

Art.44 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere o sagre deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali e viene disciplinata a cura degli agenti di Polizia Locale.
2. I posteggi che, dopo tale termine, non risultino utilizzati vengono assegnati sul posto, a cura degli stessi agenti di Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria fino ad esaurimento.
3. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo, solo a coloro che ne facciano richiesta con apposita istanza in bollo e siano in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
4. L'autorizzazione deve essere mostrata agli agenti al momento dell'assegnazione del posteggio; l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.
5. Il Comune, a mezzo del Servizio di Polizia Locale addetto ai mercati o di soggetto delegato, tiene una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo una graduatoria dell'ordine di spunta che tenga conto delle effettive presenze.

Art.45 – Fiore e sagre: rinvio alle schede identificative allegate.

1. L'ubicazione delle fiere e sagre che si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni totali e dei singoli posteggi, i settori merceologici, gli spazi di servizio e gli orari di attività, sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Al fine del regolare svolgimento delle fiere e dei mercati, il Comando di Polizia Locale avrà cura di provvedere alla disciplina della viabilità delle zone interessate.
3. A seguito di istituzione di nuove fiere e sagre ovvero a modifiche di quelle esistenti corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

**TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO E ALTRE AREE E FORME DISTRIBUTIVE**

Art.46 – Posteggi fuori mercato – Assegnazione, revoca, decadenza – Rinvio

1. I posteggi isolati o fuori mercato come definiti all'art.2 del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'art.9.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e sulla cui area non si trovino un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture ed attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione e debitamente autorizzate, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'art.36 del presente regolamento.
3. Per la revoca – decadenza valgono le regole di cui agli artt. 34 e 35 del presente regolamento.

Art.47 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato presenti sul territorio comunale, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività, sono indicati nelle rispettive schede identificative allegate al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. A seguito di istituzione di posteggi fuori mercato corrisponderà l'automatica variazione od aggiunta delle relative schede identificative.

Art.48 – Produttori agricoli

1. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento e in particolare dagli artt. 28, 53, 55, 59 e dal titolo VI.

Art.49 – Artigiani e mestieri ambulanti

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza delle norme di leggi speciali, è soggetto alle norme del presente regolamento per l'esercizio del commercio itinerante.
2. L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22,00.

Art.50– Esercizio temporaneo o occasionale

1. E' consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale, diverse dalle fiere o sagre, nel contesto di particolari manifestazioni od eventi da chiunque organizzati, a condizione che sia preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e che sia stata corrisposta la Tosap se dovuta.
2. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'art.4, di autorizzare lo svolgimento di particolari fiere a carattere occasionale od eccezionale promosse ed organizzate dalle associazioni o consorzi o cooperative di operatori del commercio allo scopo di valorizzare il centro storico della Città e dei quartieri o di promuovere particolari prodotti o categorie di prodotti.

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

Art.51 – Normativa igienico – sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche gli operatori dovranno pertanto uniformarsi alle disposizioni impartite dal Ministro della Salute, dal vigente Regolamento Locale d'Igiene e dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. In via generale, i banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità.
4. Le merci non possono essere collocate al suolo, tranne per la vendita di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, a condizione che la merce posta al suolo sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
5. Ai venditori di prodotti ortofrutticoli freschi e di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, è fatto obbligo di tenere sollevata la merce dal suolo ad un livello minimo di cm.50. La merce deve essere comunque mantenuta in idonei contenitori.

TITOLO VII VIGILANZA – SANZIONI- DISPOSIZIONI FINALI

Art.52 – Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento è demandata alla Polizia Locale. La riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è demandata a soggetto delegato dal Comune..

Art.53 – Pubblicità dei prezzi

1. Le merci esposte sui banchi di vendita devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

- Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identiche e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art.54 – Sanzioni

- Le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza alle norme del presente regolamento consistono nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 con la procedura di cui alla legge n.689/1981 e successive modifiche, così indicate:

<p>Violazione delle norme in materia di orario: sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 – pagamento in misura ridotta €. 166,67</p>
<p>Violazione delle norme relative alla occupazione del posteggio indicate all'art.28 comma 2 lettere a), b), c), g), h), i), j), k), m) e n): sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 – pagamento in misura ridotta €. 166,67</p>
<p>Violazione delle norme relative alla occupazione del posteggio indicate all'art.28 comma 2, lettere d); ed e): sanzione da €. 50,00 a €. 200,00 – pagamento in misura ridotta €. 66,67</p>
<p>Violazione delle norme relative alle modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante indicate all'art.39, commi 2 e 4 e all'art.40 commi 1 e 3: sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 – pagamento in misura ridotta €. 166,67</p>
<p>Violazione delle norme relative alle modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante indicate all'art.39, commi 5 e 6: sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 pagamento in misura ridotta €. 100,00</p>
<p>Violazione delle norme di cui all'art.55, comma 3 e dell'art.56: sanzione da €. 100,00 a €. 500,00 pagamento in misura ridotta €. 166,67</p>

- Per le violazioni alle norme generali in materia di commercio su aree pubbliche e per le altre violazioni non indicate al precedente comma si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs n. 114/98 e dalla normativa regionale.
- Per l'inosservanza delle disposizioni igienico – sanitarie e in materia di circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Locale d'Igiene e dal Codice della Strada.
- La violazione all'art.28, comma 2, lettera f) è punita ai sensi dell'art. 624 del Codice Penale, fermo restando il risarcimento del danno patrimoniale. Per la violazione all'art.28, comma 2, lettera l) si applicano le sanzioni previste dal T.U.L.P.S.

Art.55 – Condotta dei venditori

- Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
- Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o danneggiare altri operatori commerciali.
- Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art.56 – Circolazione all'interno delle aree mercatali e delle fiere

1. Durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere o altre manifestazioni, nei viali interni è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine dagli invalidi e bambini; non è consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
2. Dopo il termine delle operazioni di spunta è vietato l'accesso dei veicoli a disposizione dei commercianti su aree pubbliche, salvo il ricorrere di circostanze imprevedibili e dietro autorizzazione del personale addetto al mercato.
3. All'interno del mercato non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi e dei medicanti.
4. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo atto ad intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

Art.57 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non avviabile nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondenza di rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art.58 – Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquistati alla data dell' 8 aprile 2000 in conformità a quanto indicato dalla Legge Regionale 21/3/2000 n.15.
2. Le concessioni di posteggi nei mercati o fuori mercato già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno regolarizzate d'ufficio con riferimento al periodo temporale di validità dodecennale.

Art.59 – Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare le norme di polizia urbana, di igiene urbana e di carattere igienico – sanitario.

Art.60 – Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente regolamento è abrogato il Regolamento Ambulantato approvato con la delibera CC n. 31 del 01.03.1990.

Art.61 – Norme di rinvio

1. Per quanto altro non indicato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel D. lgs 114/98, alla legge regionale n. 6/2010, ai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, Igiene Urbana e Tosap.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 31/07/2017, n. 35 ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, comprensivi di due giornate di mercato.